




COMUNE DI DELIANUOVA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



AREA 3

CONVENZIONE DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE

In data _____ presso la sede comunale, **TRA Il Comune di Delianuova**,
Piazza G. Marconi – Cod. Fisc. 82000470805 e P.IVA: 00582060802, nella persona dell' Arch.
Italiano Leo – Responsabile Area 3, di seguito detto "Ente concedente" e Il/La sig/sig.ra _____

_____ nato/a _____ a
_____ Cod.Fisc. _____

_____, in qualità di Legale rappresentante del
dell'Ente/Associazione denominato _____, avente sede
legale in _____ alla Via _____ e sede operativa
in _____ alla _____ Via _____

Cod. Fisc. _____ - PEC: _____ -

Email: _____

_____ - tel.: _____,

di seguito detto "concessionario";

- Visto l'avviso pubblico prot. n. _____ del _____ con il quale si rendeva noto opportunità di individuare un soggetto esterno, che potesse a assicurare la gestione quotidiana del campo, mediante concessione dei beni;

All. C.

Vista la propria determinazione n.....del.....di aggiudicazione della concessione in gestione del campo di calcetto sito in Delianuova in "località Manganelle" a.....;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto della concessione.

La concessione ha ad oggetto la gestione del campo di Calcio a cinque sito in "località Manganelle" del Comune di Delianuova.

2. Corrispettivo della concessione.

il concessionario è tenuto a versare all'ente concedente una canone mensile di €..... con le modalità indicate dall'amministrazione ed entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza.

Il mancato pagamento di tre mensilità costituisce giusta causa di risoluzione.

3. Durata della concessione in gestione.

La concessione avrà la durata di mesi 24, eventualmente prorogabili/rinnovabili su valutazione dell'Amministrazione. Le parti contraenti potranno, di comune accordo, interrompere anticipatamente la concessione in gestione.

4. Rapporti con il Comune di Delianuova

4.1 obblighi del concessionario

Il Concessionario, con la stipula della presente convenzione, assume nei confronti del Concedente i seguenti obblighi:

- Manutenzione ordinaria e pulizia della struttura, delle attrezzature e dell'area adiacente;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia dell'impianto gestito e delle attrezzature presenti;
- Consumi di energia elettrica e utenze varie: attivazione e gestione rete elettrica;
- -Ogni altra utenza per servizio di funzionamento dell'impianto (es. rifiuti, acqua, ecc.);
- -Garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, secondo modalità e tempi definiti, nonché, secondo principi d'imparzialità ed obiettività;
- garantire l'uso degli impianti da parte di Associazioni e Società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta alle seguenti condizioni:

All. C.

periodo massimo di utilizzo 20 giorni continuativi;

rimborso spese forfettario a favore del concessionario di € 25,00 al giorno;

- Divieto di utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle sportive, se non preventivamente ed espressamente autorizzate dall' Amministrazione Comunale;
- garantire un periodo di apertura continuativo con orari minimi di apertura della struttura:
 - periodo estivo-: dalle ore 10,00 alle ore 12.00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 almeno cinque giorni a settimana;
 - periodo invernale dalle ore 14,00 alle ore 19,00 almeno cinque giorni a settimana . E' facoltà del concessionario estendere l'orario di apertura.

art. 4.2 diritti del concessionario.

Il concessionario ha diritto a riscuotere per l'utilizzo del campo di calcetto la somma di €.....a titolo di tariffa oraria a persona;

art. 4.3. diritti dell'amministrazione concedente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione della gestione nel rispetto delle predette condizioni; il concessionario diverrà il diretto interlocutore del Comune di Delianuova per la gestione dell'impianto sportivo.

Allo stesso Comune di Delianuova, conseguentemente, il concessionario indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

L'amministrazione concedente si riserva di individuare, con un breve preavviso, specifici giorni di utilizzo da parte dell' Ente dei beni concessi.

L'Amministrazione, in caso di gravi ed accertate inadempienze, può procedere alla risoluzione della presente convenzione in qualsiasi momento, con preavviso di 10 giorni;

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- mancato pagamento di tre mensilità;
- Grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nella presente convenzione;
- Sospensione, abbandono o mancato svolgimento da parte del concedente della gestione dell'impianto sportivo concessa;
- Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori gravi ed

All. C.

accertate.

- 5. Responsabilità** Il soggetto concessionario è responsabile di eventuali danni arrecati all'impianto sportivo concesso;

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare da quanto forma oggetto della convenzione stipulata con il concessionario.

Il concessionario è tenuto a contrarre una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

6. Subappalto

E' vietata al concessionario la cessione e/o la subconcessione, anche parziale a terzi dell'impianto sportivo concesso.

7. Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Tribunale Civile di Palmi.

8. Adempimenti a tutela dei dati personali

In relazione alle finalità del trattamento dei dati personali si precisa che gli stessi, comunicati nel partecipare alla procedura vengono acquisiti per la effettuazione delle verifiche di legge; i dati non rientrano tra quelli classificati come "sensibili" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016. Il trattamento dei dati verrà effettuato

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà trasmetterli. I dati possono essere comunicati al personale del Comune interessato al procedimento, ai concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, a ogni altro soggetto che via abbia interesse nei limiti consentiti dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii., con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del presente documento, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come indicato precedentemente. L'affidatario del servizio procederà a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei dati personali in questione, necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali ed in particolare garantirà la riservatezza su dati, fatti circostanze riguardanti il servizio o dei quali ha avuto notizia durante l'espletamento dello stesso, restando in tale senso vincolata al segreto professionale e garantendo l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale. Il vincolo della riservatezza non potrà essere posto nei confronti del servizio sociale professionale dei comuni per quanto riguarda i compiti di loro pertinenza; il concessionario è responsabile della perfetta tenuta e custodia della documentazione; si impegna a garantire la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, da utilizzare per soli

All. C.

fini istituzionali, ed assume la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali degli utenti, da utilizzare per soli fini istituzionali, ed assume la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali. Le parti per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni attuative del Dlgs. 196/03 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, in particolare per quanto concerne gli standards stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati.

9. Rinvio

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel regolamento che disciplina la gestione degli immobili e impianti sportivi comunali approvato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 102 del 14/11/2019, a quelle previste dal codice civile, nonché alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Delianuova li _____

Per il Comune concedente

Per il concessionario
